REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/81 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, qualora si verifichi la situazione prevista dal paragrafo 5 del suddetto articolo, è possibile limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un quantitativo determinato, tenendo conto della produzione comunitaria media degli ultimi anni per i quali sono disponibili dati sicuri;

considerando che tale situazione rischia di verificarsi per le pere Williams e le ciliegie conservate allo sciroppo, di cui all'allegato I bis del regolamento (CEE) n. 516/77; che è quindi opportuno limitare per ciascuna campagna la concessione dell'aiuto alla produzione per i suddetti prodotti a un quantitativo determinato conformemente ai criteri in appresso definiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dalla campagna 1981/1982, la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata per ciascuna campagna:

— per le pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 74 100 tonnellate,

— per i duroni e le altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 26 850 tonnellate,

— per le amarene conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 52 800 tonnellate.

I suddetti quantitativi si intendono imballaggio immediato compreso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere:

— dal 15 luglio 1981 per le pere Williams allo sciroppo;

— dal 12 maggio 1981 per i duroni e le altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo;

— dal 20 maggio 1981 per le amarene conservate allo sciroppo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. de KONING

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 37.